

La provincia di Palermo	ne elegge	12
» Parma	»	5
» Pavia	»	8
» Perugia	»	10
» Pesaro-Urbino	»	4
» Piacenza	»	4
» Pisa	»	5
» Porto Maurizio	»	3
» Potenza	»	10
» Ravenna	»	4
» Reggio Calabria	»	7
» Reggio Emilia	»	5
» Roma	»	15
» Rovigo	»	4
» Salerno	»	10
» Sassari	»	5
» Siena	»	4
» Siracusa	»	6
» Sondrio	»	2
» Teramo	»	5
» Torino	»	19
» Trapani	»	5
» Treviso	»	7
» Udine	»	9
» Venezia	»	6
» Verona	»	7
» Vicenza	»	7

Art. 3.

Saranno dichiarati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

Fra i candidati non eletti a primo scrutinio, ma che ottennero il maggior numero di voti, sarà proclamato il ballottaggio in guisa però che il numero dei candidati entrati in ballottaggio non superi il doppio dei candidati da eleggere.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore per le elezioni generali della XIX Legislatura.

Art. 5.

Rimarranno abrogate con quella data tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, pubblicherà un testo unico della legge e procederà alla delimitazione dei Collegi nelle Provincie che eleggeranno un numero superiore di dieci deputati.

Lazzaro. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro per proporre la sospensiva di questo disegno di legge. (*Segni d'attenzione*).

Lazzaro. Io pregherei il mio amico l'onorevole deputato Di Sant'Onofrio di pazientare finchè venga momento più opportuno per poter discutere una questione la cui importanza nessuno potrebbe disconoscere.

Saporito. E che il paese non capisce.

Lazzaro. E tanto più, inquantochè la Camera ricorderà che si trovano già in esame presso una Commissione due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, e che hanno tratto allo stesso argomento di cui nella proposta dell'egregio ed onorevole amico mio Di Sant'Onofrio.

Sollevarlo nella Camera, in questi momenti difficili, una questione di tanta importanza, non mi sembra opportuno; e perciò mi sono permesso di proporre una specie di sospensiva, od una pregiudiziale, a termini del regolamento. E ciò non per mancare di riguardo all'onorevole proponente ed ai suoi colleghi, verso i quali io professo altissima e sincera stima, ma anzi perchè io credo, e spero che gli onorevoli amici miei ne saranno convinti, che la mia proposta meglio valga a raggiungere lo scopo medesimo che essi si sono prefisso.

È già composta, ripeto, una Commissione che studia l'argomento; il relatore di questa Commissione sarà nominato in breve; ed è chiaro che potrà riferire insieme anche intorno al disegno di legge dell'onorevole Di Sant'Onofrio, dal momento che è stato ammesso alla lettura; ed allora la Camera potrà affrontare ponderatamente la questione, continuando per ora in quegli studii importantissimi che interessano grandemente la nazione per l'assetto del bilancio, e che credo debbano assorbire gli animi dei membri del Parlamento.

Questa è la preghiera che io rivolgo all'onorevole Di Sant'Onofrio ed agli altri onorevoli colleghi.

Presidente. L'onorevole Lazzaro solleva dunque la questione sospensiva circa lo svolgimento del disegno di legge dell'onorevole Di Sant'Onofrio; propone, cioè, che tale svolgimento sia differito fino a quando non abbia riferito la Commissione incaricata di esaminare due disegni di legge che hanno tratto allo stesso argomento.